



CONVENZIONE OPERATIVA PER IL SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO SULLE ATTIVITÀ DI
BONIFICA DELLE DISCARICHE ABUSIVE SUL TERRITORIO NAZIONALE DI CUI ALLA SENTENZA
DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA DEL 2 DICEMBRE 2014

TRA

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI
ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL
TERRITORIO NAZIONALE

IN PERSONA DEL COMMISSARIO, GEN. B. CC GIUSEPPE VADALÀ
CON SEDE IN VIA CARDUCCI, 5 – 00187 ROMA

E

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA",
CODICE FISCALE 80213750583

CON SEDE IN VIA CRACOVIA, 50 – 00133 ROMA

IN PERSONA DEL RETTORE PROF. ORAZIO SCHILLACI,

A QUANTO SEGUE AUTORIZZATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN
DATA 4 GIUGNO 2020, SU PARERE FAVOREVOLE DEL SENATO ACCADEMICO ESPRESSO
NELLA SEDUTA DEL 28 MAGGIO 2020

VISTI

GLI ARTICOLI 117, QUINTO COMMA, E 120, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, RELATIVI ALL'ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO DEL GOVERNO;

L'ARTICOLO 41 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 234, RELATIVO ALL'ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO DEL GOVERNO NEI CASI DI MANCATA ATTUAZIONE DI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA;

GLI ARTICOLI 196 E 199 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, CONTENENTE "NORME IN MATERIA AMBIENTALE";

ALTRESÌ, L'ARTICOLO 250 DEL CITATO DECRETO LEGISLATIVO N. 152 DEL 2006, CHE PREVEDE, TRA L'ALTRO, CHE "QUALORA I SOGGETTI RESPONSABILI DELLA CONTAMINAZIONE NON PROVVEDANO DIRETTAMENTE AGLI ADEMPIMENTI DISPOSTI DAL PRESENTE TITOLO OVVERO NON SIANO INDIVIDUABILI E NON PROVVEDANO NÉ IL PROPRIETARIO DEL SITO NÉ ALTRI SOGGETTI INTERESSATI, LE PROCEDURE E GLI INTERVENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 242 SONO REALIZZATI D'UFFICIO DAL COMUNE TERRITORIALMENTE COMPETENTE E, OVE QUESTO NON PROVVEDA, DALLA REGIONE, SECONDO L'ORDINE DI PROPRIETÀ FISSATO DAL PIANO REGIONALE PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE, AVVALENDOSI ANCHE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI, INDIVIDUATI AD ESITO DI APPOSITE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA";

LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA DEL 2 DICEMBRE 2014, NELLA CAUSA C-196/13, CON LA QUALE LA REPUBBLICA ITALIANA, NON AVENDO ADOTTATO TUTTE LE MISURE NECESSARIE A DARE ESECUZIONE ALLA SENTENZA DEL 26 APRILE 2007 NELLA CAUSA C-135/05, E VENENDO MENO AGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ARTICOLO 260, PARAGRAFO 1, DEL TFUE, È STATA CONDANNATA A VERSARE ALLA COMMISSIONE EUROPEA, A PARTIRE DAL GIORNO DELLA PRONUNCIA E FINO ALLA DATA DI ESECUZIONE DELLA CITATA SENTENZA C-135/05, UNA PENALITÀ SEMESTRALE CALCOLATA, PER IL PRIMO SEMESTRE, IN UN IMPORTO INIZIALE FISSATO IN EURO 42.800.000, DAL QUALE SARANNO DETRATTI EURO 400.000 PER CIASCUNA DISCARICA CONTENENTE RIFIUTI PERICOLOSI, ED EURO 200.000 PER OGNI ALTRA DISCARICA CONTENENTE RIFIUTI NON PERICOLOSI, MESSE A NORMA CONFORMEMENTE ALLA MEDESIMA SENTENZA;

LA DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ADOTTATA NELLA RIUNIONE DEL 24 MARZO 2017, VISTATA E REGISTRATA DAI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO, CON LA QUALE IL GENERALE DI BRIGATA DEI CARABINIERI GIUSEPPE VADALÀ, È STATO NOMINATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 41, COMMA 2-BIS, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 234, COMMISSARIO STRAORDINARIO CON IL COMPITO DI REALIZZARE TUTTI GLI INTERVENTI NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO ALLA VIGENTE NORMATIVA DELLE DISCARICHE ABUSIVE SEGNALATE DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE;

CONSIDERATA LA NECESSITÀ DI IMPLEMENTARE L'ANALISI CONOSCITIVA DEI SINGOLI SITI, LA RELATIVA CARATTERIZZAZIONE E LE ANALISI DI RISCHIO ATTRAVERSO UN CONTINUO MONITORAGGIO DA ADOTTARE PER LA BONIFICA DEI SITI, LA LEGALITÀ DEI CONTESTI IN CUI REALIZZARE TALI AZIONI, SUL TERRITORIO NAZIONALE RELATIVI AI 51 SITI DI DISCARICA ABUSIVI AFFIDATI ALL'AZIONE DEL COMMISSARIO DI GOVERNO;

CONSIDERATO CHE È ACCERTATO DA TEMPO DALLE NUMEROSE INCHIESTE GIUDIZIARIE SVOLTE CHE IL SETTORE DEI RIFIUTI, DEI LAVORI E DEI MOVIMENTI TERRA E QUELLO DELLE BONIFICHE CONNESSE È UNO DI QUELLI A MAGGIOR RISCHIO, SPECIALMENTE NELLE REGIONI

DEL SUD ITALIA E IN CAMPANIA, PER INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITÀ DI TIPO ASSOCIATIVO SEMPLICE E DI TIPO MAFIOSO E CHE PER QUESTO ANCHE LA FASE DI REGOLARE CARATTERIZZAZIONE, DELLE ANALISI CHIMICO FISICHE PER VALUTARE LE SOGLIE DI RISCHIO DEI SINGOLI COMPONENTI E IL CONTINUO MONITORAGGIO DEL TERRITORIO, SONO ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE E ESSENZIALI A UNA CORRETTA BONIFICA DEI SITI E ESECUZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE;

CONSIDERATO QUINDI CHE PER CORRISPONDERE A TALE ESIGENZA RISULTA STRATEGICO E IMPRESCINDIBILE INSTAURARE, ATTRAVERSO LO STRUMENTO SPECIFICO CONVENZIONALE, UNA FORMALE COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITÀ FINALIZZATA ALLA EFFETTUAZIONE DELLE SPECIFICHE E CONTINUE ATTIVITÀ DI ANALISI DEI SITI DA BONIFICARE, MIGLIORANDO, IN CONSIDERAZIONE DELLA NECESSITÀ DELLA RAPIDITÀ DEGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE, IL COORDINAMENTO CON GLI ENTI TERRITORIALI DA ATTUARE COMUNQUE CON STANDARD DI LEGALITÀ ELEVATI PER GLI ITER AMMINISTRATIVI AVVIATI;

CONSIDERATA LA NECESSITÀ DI PROMUOVERE, INCENTIVARE E DIFFONDERE LE BUONE PRATICHE DI COLLABORAZIONE FRA GLI ORGANI ISTITUZIONALI FINALIZZATE ALL'INNOVAZIONE, ALLE CONOSCENZE E ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO PER MIGLIORARE IL SERVIZIO ALLA COLLETTIVITÀ, ATTRAVERSO LA RESTITUZIONE AI CITTADINI DELLE PORZIONI DI TERRITORIO MANOMESSE PER ESSERE UTILIZZATE UN TEMPO COME DISCARICHE NON CONFORMI E IRREGOLARI ALLA NORMATIVA EUROPEA E NAZIONALE;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 PREMESSE

1. LE PREMESSE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ACCORDO.

ART. 2 FINALITÀ ED OGGETTO DELLA CONVENZIONE

LA PRESENTE CONVENZIONE HA LO SCOPO DI REALIZZARE UN'AZIONE INCISIVA E CONTINUATIVA DI COLLABORAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI COINVOLTI, NEL RISPETTO DELLE RELATIVE COMPETENZE, PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO, PER LA PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ NELL'ATTIVITÀ DI BONIFICA DELLE DISCARICHE ABUSIVE SUL TERRITORIO NAZIONALE, PER MIGLIORARE LE BUONE PRATICHE DI BONIFICA CON PARTICOLARE RIGUARDO AI PROTOCOLLI DI ANALISI DA SEGUIRE E DA ADOTTARE E ALL'UNIFORMITÀ SUL TERRITORIO NAZIONALE, DI CUI ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA DEL 2 DICEMBRE 2014 E PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA LEGALITÀ IN TALE SETTORE D'INTERVENTO. LA COLLABORAZIONE È VOLTA AD OTTENERE LA PIÙ ALTA SINERGIA NELL'OPERATO CONGIUNTO DELLE ISTITUZIONI SOTTOSCRITTRICI DELLA PRESENTE CONVENZIONE E, CONSEGUENTEMENTE, LA PIÙ AMPIA EFFICACIA DELLE AZIONI INTRAPRESE IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI CITATI IN PREMessa PER LA BONIFICA DEI SITI DI DISCARICA.

LA CONVENZIONE HA PER OGGETTO:

1. IL SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER LA VERIFICA DEI PROGETTI E LA PREDISPOSIZIONE DEGLI INDIRIZZI PROGETTUALI CON L'APPLICAZIONE DI TECNICHE INNOVATIVE.
2. L'EFFETTUAZIONE DI CARATTERIZZAZIONI, INDAGINI GEOFISICHE ED ANALISI CHIMICHE SULLE MATRICI POTENZIALMENTE CONTAMINATE;
3. LA PROMOZIONE DELLE MIGLIORI PRATICHE D'INTERVENTO NEL SEGNO DELLA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA ED AMBIENTALE PER RESTITUIRE AI CITTADINI PORZIONI IMPORTANTI DI TERRITORIO.

ART. 3 IMPEGNI DELLE PARTI

NELL'AMBITO DELLA COLLABORAZIONE PREVISTA DALLA PRESENTE CONVENZIONE LE PARTI PROVVEDERANNO:

- 1) AL SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E INGEGNERIA INFORMATICA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" PER LA VALUTAZIONE DI PRATICHE PIÙ COMPLESSE D'INTESA CON L'UFFICIO DEL COMMISSARIO NEI CASI IN CUI RICORRONO I TEMI DI CUI ALL'ART. 2 NEL RISPETTO DELLE RECIPROCHE COMPETENZE E ORGANIZZAZIONI AL FINE DI OTTIMIZZARE LE RISPETTIVE AZIONI A DIFESA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E TERRITORIALE MANOMESSO E SOGGETTO A BONIFICA DEI SITI ASSEGNATI AL COMMISSARIO SUL TERRITORIO NAZIONALE E PER MIGLIORARE L'AZIONE DI LEGALITÀ COMPLESSIVA NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI BONIFICA DA EFFETTUARE;
- 2) ALLA CONDIVISIONE DELLE RISPETTIVE ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA CONOSCENZA DEGLI ASSETTI CHIMICO FISICI DEI TERRITORI INTERESSATI, DEGLI INQUINAMENTI E DEI SUBSTRATI GEOLOGICI E PEDOLOGICI;
- 3) AL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SOPRATTUTTO NEI CASI DI PARTICOLARE NECESSITÀ E ATTENZIONE;
- 4) ALLA MESSA A PUNTO DI BUONE PRATICHE RECIPROCHE CHE POTRANNO ESSERE UTILI ALL'INTERVENTO PER FUTURI E ANALOGHI CASI DI BONIFICA;
- 5) ALLA REALIZZAZIONE DI STRUMENTI E ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUI TEMI DELLA LEGALITÀ, DELLA SICUREZZA AMBIENTALE, NELLE SCUOLE E NELLE UNIVERSITÀ;
- 6) AD ATTIVITÀ DI FORMAZIONE COMUNE.

ART. 4 DURATA

LA DURATA DELLA PRESENTE CONVENZIONE È DI VENTIQUATTRO (24) MESI DALLA DATA DELLA SOTTOSCRIZIONE E PUÒ ESSERE RINNOVATA MEDIANTE ULTERIORE ATTO, PREVIA APPROVAZIONE DEI RISPETTIVI ORGANI COMPETENTI.

ART. 5 RESPONSABILI DELLA CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PRESENTE CONVENZIONE:

- L'UNIVERSITÀ SI IMPEGNA A METTERE A DISPOSIZIONE PROFESSIONALITÀ, ATTREZZATURE, LOCALI E RISORSE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E INGEGNERIA INFORMATICA;

- L'UFFICIO DEL COMMISSARIO SI IMPEGNA A METTERE A DISPOSIZIONE LE PROPRIE PROFESSIONALITÀ, ATTREZZATURE, LOCALI E RISORSE.

I REFERENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA PRESENTE CONVENZIONE SONO DI SEGUITO INDICATI:
PER L'UNIVERSITÀ PROF. RENATO BACIOCCHI, ORDINARIO DI INGEGNERIA SANITARIA-AMBIENTALE

PER L'UFFICIO DEL COMMISSARIO: CAP. NINO TARANTINO, RESPONSABILE PER GLI ASPETTI TECNICI DEI SITI DA BONIFICARE

TUTTE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DELLA PRESENTE CONVENZIONE SI CONSIDERERANNO VALIDAMENTE EFFETTUATE SE IN FORMA SCRITTA (PER LETTERA, FAX, E-MAIL ETC.) ED INDIRIZZATE AI SOGGETTI INDICATI NEL PRESENTE ARTICOLO.

L'UNIVERSITÀ E L'UFFICIO DEL COMMISSARIO AVRANNO CURA DI COORDINARE LE ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESENTE CONVENZIONE.

ART. 6

ONERI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

EVENTUALI ONERI PER LE ATTIVITÀ EFFETTUATE SARANNO DI VOLTA IN VOLTA PROGRAMMATE E CONCORDATE TRA LE PARTI ATTRAVERSO RICHIESTA FORMALE DELL'UFFICIO DEL COMMISSARIO.

ART. 7

COPERTURA ASSICURATIVA

L'UFFICIO DEL COMMISSARIO E L'UNIVERSITÀ GARANTISCONO LA COPERTURA ASSICURATIVA DEL RISPETTIVO PERSONALE CHE, IN VIRTÙ DELLA PRESENTE CONVENZIONE, VERRÀ IMPIEGATO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ.

ART. 8

RECESSO

CIASCUNA PARTE PUÒ RECEDERE DALLA PRESENTE CONVENZIONE MEDIANTE COMUNICAZIONE SCRITTA DA NOTIFICARE ALL'ALTRA PARTE CON PREAVVISO DI ALMENO TRE MESI MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO E/O POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC). È FATTO SALVO, IN TAL CASO, IL DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SPESE GIÀ SOSTENUTE.

ART. 9

SPESE ED ONERI FISCALI

LA PRESENTE CONVENZIONE VIENE REDATTA IN UN UNICO ORIGINALE IN FORMATO DIGITALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 15, COMMA 2 BIS DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 E DELL'ARTICOLO 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 82 DEL 2005 (CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE), E SARÀ REGISTRATA SOLO IN CASO D'USO, AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.P.R. 131/86, A CURA DELLA PARTE RICHIEDENTE. L'IMPOSTA DI BOLLO SARÀ ASSOLTA DALL'UNIVERSITÀ IN MODALITÀ TELEMATICA- AUTORIZZAZIONE BOLLO VIRTUALE N. 87893/99 DEL 02/08/1999.

ART. 10

NORME APPLICABILI

PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE DISPOSTO NELLA PRESENTE CONVENZIONE, TROVERANNO APPLICAZIONE LE NORME DEL CODICE CIVILE. ART. 11

DOMICILIO

AI FINI E PER TUTTI GLI EFFETTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE, I CONTRAENTI ELEGGONO IL PROPRIO DOMICILIO: L'UNIVERSITÀ IN VIA CRACOVIA N. 50 – 00133 ROMA E L'UFFICIO DEL COMMISSARIO IN VIA CARDUCCI N.5 – 00187 ROMA.

ART.12

TRATTAMENTO DATI

LE PARTI DICHIARANO RECIPROCAMENTE DI ESSERE INFORMATE E, PER QUANTO DI RAGIONE, ESPRESSAMENTE ACCONSENTIRE A CHE I DATI PERSONALI FORNITI, ANCHE VERBALMENTE O COMUNQUE RACCOLTI IN CONSEGUENZA E NEL CORSO DELL'ESECUZIONE DELLA PRESENTE CONVENZIONE, VENGA TRATTATI ESCLUSIVAMENTE PER LE FINALITÀ DELLA CONVENZIONE MEDESIMA MEDIANTE CONSULTAZIONE, ELABORAZIONE, INTERCONNESSIONE, RAFFRONTO CON ALTRI DATI E/O OGNI ULTERIORE ELABORAZIONE MANUALE E/O AUTOMATIZZATA E INOLTRE, PER FINI STATISTICI, CON ESCLUSIVO TRATTAMENTO DEI DATI IN FORMA ANONIMA, MEDIANTE COMUNICAZIONE A SOGGETTI PUBBLICI, QUANDO NE FACCIANO RICHIESTA PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI, NONCHÉ A SOGGETTI PRIVATI, QUANDO LO SCOPO DELLA RICHIESTA SIA COMPATIBILE CON I FINI ISTITUZIONALI DELLE ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE FIRMATARIE, CONSAPEVOLI CHE IL MANCATO CONFERIMENTO PUÒ COMPORTARE LA MANCATA O LA PARZIALE ESECUZIONE DELL'INTESA.

TITOLARI PER QUANTO CONCERNE IL PRESENTE ARTICOLO SONO LE PARTI COME SOPRA INDIVIDUATE, DENOMINATE E DOMICILIATE.

LE PARTI DICHIARANO DI ESSERE INFORMATE SUI DIRITTI SANCITI DAL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION).

ART. 13

FORO COMPETENTE

TUTTE LE CONTROVERSIE CHE DOVESSERO INSORGERE IN MERITO ALLA FORMAZIONE, CONCLUSIONE ED ESECUZIONE DELLA PRESENTE CONVENZIONE SONO DEVOLUTE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE COMPETENTE.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

ROMA, Lì _____

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
ROMA "TOR VERGATA"
IL RETTORE
PROF. ORAZIO SCHILLACI

PER L'UFFICIO DEL COMMISSARIO
IL COMMISSARIO
GEN. B. CC GIUSEPPE VADALÀ